

N. 12 del registro delle deliberazioni

**COMUNE DI
S. GIORGIO DI LOMELLINA**

**ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE
DELIBERAZIONI
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE.

L'anno	2015	il giorno	29	del mese	luglio	alle ore	21.00
--------	------	-----------	----	----------	--------	----------	-------

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA** e in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti i Signori

N.	R	NOMINATIVO	PRE	ASS
1	S	MORA ANDREA	X	
2	A	ZERBINATI LAURA	X	
3	A	VAROTTO MICHELA	X	
4	C	BELLOMO GIOVANNI	X	
5	C	RATTI MONICA	X	
6	C	PASOTTI LUIGI	X	
7	C	ANASTASI INES	X	
8	C	MAZZETTO MAURO ANTONIO	X	
9	C	BASORA LORENA	X	
10	C	ZORZOLI MASSIMO	X	
11	C	BROGLIA ANDREA	X	
			11	//

Assiste il Segretario Comunale Supplente Dott.ssa Maria Luisa Pizzocchero

Il Dott. Andrea Mora - Sindaco, assunta la presidenza e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta ed invia i convenuti a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

Delibera di Consiglio Comunale n. 12 in data 29/07/2015

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione della Sig.ra Silvana Quarone;

Visto l'articolo 3, comma 133 Legge 662/1996, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali;

Visto il D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, che detta le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, in attuazione delle disposizioni di cui al succitato art. 3 Legge 662/1996;

Visto il D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 473, ove, al capo IV, artt. 11, 12, 13 e 14 si disciplinano le sanzioni in materia di tributi comunali, decorrenti dal 1° aprile 1998, con l'abrogazione, a decorrere dalla stessa data, delle soprattasse disposte dalle specifiche leggi sui tributi comunali;

Visto il D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, ove, al titolo II, artt. 13 e 15 si disciplinano le sanzioni in materia di riscossione dei tributi, decorrenti dal 1° aprile 1998, con l'abrogazione, a decorrere dalla stessa data, delle soprattasse disposte dalle specifiche leggi sui tributi comunali;

Visto l'art. 10 Legge 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), il quale prevede che non possano essere irrogate sanzioni quando il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, quando la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduca in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta;

Visto l'art. 6, comma 5bis D.Lgs. 472/1997, come introdotto dall'art. 7 D.Lgs. 32/2001, il quale ha disposto che non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo;

Considerato che la normativa sopra richiamata individua le sanzioni applicabili all'interno di un minimo e di un massimo stabiliti dalle singole norme sanzionatorie;

Ritenuto, quindi, opportuno, pur nel rispetto del principio di soggettività della sanzione di cui all'art. 7 D.Lgs. 472/1997, stabilire dei criteri di massima che potranno essere seguiti dal funzionario responsabile del tributo per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, entro i limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge, e di dettare allo stesso modo i criteri per la determinazione delle sanzioni concretamente applicabili nelle ipotesi di violazione continuata e di recidiva, come previsti dagli artt. 12 e 7 D.Lgs. 472/1997;

Vista altresì la sentenza della Corte di Cassazione del 26 giugno 2008 - 16 gennaio 2009 n. 932, con cui sono stati stabiliti i criteri applicativi delle violazioni per omissioni dichiarative e di denuncia ai fini I.C.I., applicabili peraltro per analogia anche agli altri tributi locali;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015, con cui è stato disposto il differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015;

Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della IUC nel corso del 2014, nonché da ultimo dalla L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), che ha disposto l'applicabilità della relativa disciplina anche nel 2015;

Visto il parere favorevole del revisore dei conti con relativa relazione qui allegata;

ACQUISITI i pareri di legge;

CON la seguente votazione espressa nelle forme di rito:

- n. 8 favorevoli
- n. 0 contrari
- n. 3 astenuti (Zorzoli, Basora, Broglia)

DELIBERA

1. di approvare le modifiche e gli aggiornamenti al regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative ;
2. di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015, con cui è stato differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015, i regolamenti così modificati avranno efficacia dal 1° gennaio 2015, sostituendo i precedenti regolamenti IUC approvati per l'anno 2014, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;
3. di stabilire che i regolamenti come modificati per l'anno 2015 dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13*bis* D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;
4. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini dell'Imposta municipale propria dall'art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013.

SUCCESSIVAMENTE, con voti espressi nei modi voluti dalla legge:

- n. 8 favorevoli
- n. 0 contrari
- n. 3 astenuti (Zorzoli, Basora, Broglia)

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ex art. 134, co. IV, d. lgs. 267/2000.



COMUNE DI SAN GIORGIO DI LOMELLINA

P.zza Pietro Corti n.12
27020 San Giorgio di
Lomellina

Provincia di Pavia

Tel. 0384 - 43010

Fax 0384 - 43562

C.F. 83001710181

e-mail:
finanziario@comune.sangiorgiodilomellina.pv.it

P.I. 00499450187

Il giorno 24 luglio 2015 il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di San Giorgio di Lomellina dott. Sergio Gaddi, esaminato il testo della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale relativa all'approvazione della modifica del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

rilevato che sono stati rispettati i principi generali in materia contabile e finanziaria ai sensi della normativa vigente e dopo aver assunto le dovute informazioni dal Responsabile del Servizio;

richiamato il comma 1 lettera b) n. 7 dell'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera o), n. 1), D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, il quale dispone che "L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: ...(omissis)... b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di ...(omissis)... 7) proposte di regolamenti di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione di tributi locali"

ESPRIME

ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 parere favorevole all'approvazione della modifica del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative.



Il Revisore dei Conti
dott. Sergio Gaddi

COMUNE DI SAN GIORGIO DI LOMELLINA

PARERE

Allegato alla delibera C.C. n. 12 del 29/07/2015

Proposta di deliberazione relativa a:

**MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Esaminati gli atti del fascicolo della proposta di deliberazione, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità **TECNICA** prevista dall'art. 49 comma 2 della D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

S. Giorgio di Lomellina, 29/07/2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE SUPLENTE
F.to (Dott.ssa Maria Luisa Pizzocchero)**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile prevista dall'art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

S. Giorgio di Lomellina, 29/07/2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Marzia Elena Marazzini)**

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
F.to Dott. Andrea Mora

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE
F.to Dott.ssa Maria Luisa Pizzocchero

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, in data odierna, viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/00.

Li, 27 AGO. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Mariano Cingolani

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____
per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4
del D.Lgs. 267/2000.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Mariano Cingolani

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Li, 27 AGO. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Mariano Cingolani
